



-4464/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Opposizione
allo stato
passivo.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 3600/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 4464

Dott. ALDO CECCHERINI	- Presidente -	Rep. /
Dott. VITTORIO RAGONESI	- Consigliere -	Ud. 18/12/2015
Dott. ANTONIO DIDONE	- Consigliere -	PU
Dott. MASSIMO FERRO	- Consigliere -	- Prenotat. a debito - - Foglio notizie -
Dott. LOREDANA NAZZICONE	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3600-2010 proposto da:

EQUITALIA MARCHE S.P.A. (C.F./P.I. 01119160420), già
 EQUITALIA MARCHE UNO S.P.A., in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
 in ROMA, VIA BENACO 5, presso l'avvocato MARIA CHIARA
 MORABITO, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO
 BELELLI, giusta procura in calce al ricorso;

2015

- **ricorrente** -

2130

contro

FALLIMENTO C.O.F.F.O.P. DI QUERCETTI MARIA TERESA & C.
 S.A.S. IN LIQUIDAZIONE E DELLA SOCIA ILLIMITATAMENTE

Handwritten mark

RESPONSABILE QUERCETTI MARIA TERESA, in persona del
Curatore avv. GABRIELLA NICOLINI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48,
presso l'avvocato AUGUSTO D'OTTAVI, rappresentato e
difeso dall'avvocato VALERIA MANCINELLI, giusta
procura a margine del controricorso;


- **controricorrente** -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ANCONA,
depositato il 17/11/2009, n. 2669/08 L.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato M. BELELLI che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia Marche s.p.a. propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Ancona del 17 novembre 2009, che ha respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento C.O.F.F.O.P. di Quercetti s.a.s., volta all'ammissione al passivo fallimentare di credito tributario assistito da ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973.

Ha ritenuto il tribunale che l'ipoteca legale, iscritta dall'esattore, sia equiparabile all'ipoteca giudiziale e come tale revocabile, onde essa va esclusa dal passivo.

Resiste la curatela con controricorso. La ricorrente ha, altresì, depositato la memoria di cui all'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, 1 l. n. 337 del 1998, 67 l.f. e 12 preleggi, oltre alla contraddittorietà della motivazione, con riguardo alla ritenuta revocabilità dell'ipoteca, la quale è stata espressamente prevista dal citato art. 1 come "legale", e non giudiziale, e per essere iscritta non necessita di alcun provvedimento, essendo sufficiente il ruolo e la mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini prescritti.

2. - Il fallimento controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso, in quanto il decreto è stato emesso il 17 novembre 2009 e comunicato via telefax a entrambe le parti il 18 novembre 2009, mentre il ricorso è stato notificato 1° febbraio 2010.

L'eccezione non può trovare accoglimento, posto che nessuna richiesta di comunicazione via telefax era contenuta nel ricorso in opposizione al passivo proposto da Equitalia Marche s.p.a.

3. - Il motivo è fondato.

Questa Corte ha statuito, con orientamento che qui si intende ribadire, come "l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale, prevista dall'art. 2818 c.c. con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo; ne deriva che, non rientrando nel disposto dell'art. 67, 1° comma, n. 4 l.f., l'ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali" (Cass. 3 aprile 2014 n. 7868; 5 marzo 2012, n. 3397; 1° marzo 2012, n. 3232).

Occorre precisare come l'argomento tratto, nel decreto impugnato, dal rimando alle leggi speciali "nella nuova regolamentazione della revocatoria" non è corretto, posto che quel riferimento era già presente nel testo originario del r.d. n. 267 del 1942.

Inoltre, è lo stesso legislatore, nella legge delega 28 settembre 1998, n. 337, a definire legale questa ipoteca, in conformità del resto a quanto era già previsto per l'analoga cd. "ipoteca cautelare fiscale": su cui parimenti questa Corte si era pronunciata nel senso di escluderne la revocabilità (Cass. 9 aprile 1999, n. 3462, secondo cui la cd. "ipoteca cautelare fiscale", prevista dall'art. 26 della legge n. 4 del 1929, ha natura legale e non è parificabile all'ipoteca giudiziale, sicché essa resta espressamente sottratta alla revocatoria di cui all'art. 67, 1° comma, n. 4, l.f.).

Si ricordi, poi, che non è revocabile neppure il pagamento delle imposte scadute, in forza dell'art. 89 d.P.R. 602 del 1973 (nel testo sostituito dall'art. 16 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46): norma contenuta nello stesso decreto e introdotta con lo stesso provvedimento che ha dettato l'attuale testo del citato art. 77.

La specificità della disciplina dei crediti erariali, infine, allontana i sospetti di ingiustificata disparità di trattamento tra creditori pubblici e privati.

4. - Il provvedimento impugnato va, dunque, cassato e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., dovendosi provvedere alla ammissione al passivo fallimentare di credito tributario con il privilegio ipotecario.

5. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, ammette al passivo del fallimento C.O.F.F.O.P. di Quercetti s.a.s. il credito vantato da Equitalia Marche s.p.a. con il privilegio ipotecario; condanna il fallimento al pagamento delle spese, liquidate, per il grado di merito, in € 600,00, e, per il giudizio di legittimità, in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2015.

Il Consigliere est.
(Loredana Nazzicone)

Il Presidente
(Aldo Ceccherini)

